



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/09264

Del: 11/12/2025

Esecutivo Da: 11/12/2025

Proponente: **Direzione Ambiente - E.Q. Igiene Pubblica, Ambientale e Vivibilità Urbana**

OGGETTO:

CIG: B97EF2183D affidamento del servizio di fornitura del mangime per il parco degli animali di firenze per il mese di dicembre 2025

IL FUNZIONARIO

E.Q. Igiene Pubblica, Ambientale e Vivibilità Urbana

Viste:

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 2.12.2024 avente ad oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 e contestuale presa d'atto dello stato di attuazione del DUP 2024-2026 al primo semestre 2024";

-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1/2025 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati.";

-la Deliberazione n. 18 del 21 gennaio 2025 della Giunta Comunale con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2025-2027;

- la Deliberazione n. 89 del 14.03.25, della Giunta Comunale avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 - 2027. Approvazione."

- la Determinazione n.DD/2792/2025 cui è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile della E.Q. Igiene Pubblica, Ambientale e Vivibilità Urbana;

Esplicitato che:

- la Legge n° 281/91 “Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo” e successive modifiche ed integrazioni, insieme alla L.R. 43/95, costituisce il testo normativo sul quale si basa l’operato dell’Amministrazione Comunale;
- la Legge regionale Toscana 31-10-2018 n. 58 riconosce, valorizza e promuove il ruolo, la funzione e l’attività delle cooperative sociali che operano con carattere di mutualità e solidarietà per perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana, al benessere, alla salute e all’integrazione sociale dei cittadini;
- l’art.4 comma 2 della L. 14 agosto 1991, n. 281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” dispone espressamente che i comuni provvedano a gestire i canili e gattili sanitari;
- il codice penale proibisce ogni tipo di maltrattamento di animali e che la soppressione dei cani vaganti (*i.e.* randagi) catturati è vietata dalla L. 281/91;
- come prescrive la L. 281/91, la proprietà dei cani vaganti è del Comune dove gli stessi sono stati ritrovati e che allo stesso Comune compete la responsabilità per il loro mantenimento e la loro cura;
- la tutela degli animali d’affezione e la disciplina degli interventi a carico dell’Amministrazione locale è sancita da leggi dello Stato e della Regione Toscana con L. 59/2009 e relativo Regolamento attuativo;

considerato che

- per assicurare il benessere e la corretta gestione degli animali in custodia presso il Parco degli Animali di Firenze si è rende necessario acquistare una fornitura di mangime per gli stessi;

Richiamati i disposti:

- art. 17, secondo comma, del D.Lgs. n. 36/2023 in base al quale: “In caso di affidamento diretto, l’atto di cui al comma 1 individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”

- l’art. 12, comma 1, punti a) e b) del D.Lgs. n. 36/2023, stabilisce che “per quanto non espressamente previsto nel codice:

a) alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile;”

- dell’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in forza del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base ovvero il ricorso all’affidamento diretto;

- Art. 28 del D.Lgs. 36/2023 in tema di Trasparenza dei contratti pubblici;

ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 36/2023, come modificato dal d.lgs. 209/2024, viene applicato il ccnl commercio indicato in fase di offerta dalla ditta stessa;

Considerato:

- l’art. 50 del d.lgs. 36/2023, dispone per all’affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, con affidamento diretto per

- i servizi di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici ;
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- che l'imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto, in questo caso non si applica come disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

Considerato:

- l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, dispone per all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, con affidamento diretto per i servizi di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici ;
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- che l'imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto, in questo caso non si applica come disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Verificato che:

- trattandosi di appalto d'importo inferiore ad euro 140.000,00,00 questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione;
- per le caratteristiche specifiche dell'appalto in questione non sussiste un interesse transfrontaliero certo ex art. 48 D.Lgs 36/2023 visto il valore economico esiguo dell'affidamento;

Precisato che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Precisato che :

- per la motivazione sopra indicata, questa Amministrazione ha provveduto ad invitare la ditta ERREDI SRL sulla piaatofroma start a presentare la propria offerta - procedura n. 050352/2025 .

Dato atto della congruità economica del prezzo offerto in linea con il costo di mercato del servizio questa Amministrazione ha proceduto ad affidare su detta Piattaforma il servizio alla ditta Erredi Srl;

Ritenuto, pertanto, opportuno impegnare la somma di €1317,60 (iva compresa come per legge come meglio indicata nel preventivo allegato), a copertura della fornitura di mangime a favore della società Erredi Srl (C. Beneficiario 71511);

Considerato:

- avviata la procedura di affidamento diretto, che si è svolta in modalità telematica, mediante l'utilizzo della piattaforma START Regione Toscana, a cura di questa Direzione, il codice CIG è B97EF2183D;

ritenuto opportuno impegnare la somma di € 1317,60 (iva compresa come per legge come meglio indicata nel preventivo allegato) sul capitolo 37020 come segue:

- € 1317,60 sul capitolo 37020 esercizio corrente;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Dato atto:

- che l'operatore economico è in possesso dei necessari requisiti tecnico professionali e di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, adeguate e sufficienti in relazione al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 36/2023;

- che l'operatore economico, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 36/2023 ha attestato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D. Lgs. 36/2023;

- che ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 36/2023 la stazione appaltante verificherà le suddette dichiarazioni secondo le modalità stabilite con la circolare della Direzione Gare Appalti e Partecipate Prot. n. 297081 del 20/09/2023;

- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 (invio e sottoscrizione per accettazione della presente determinazione da parte dell'affidatario);

- l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n° 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;

- obbligo per l'affidatario di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge ,nonché di accettare integralmente e senza riserva alcuna, le condizioni contrattuali;

- termini di pagamento: pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, previo accertamento di regolare esecuzione delle prestazioni previste dalla presente determinazione – contratto;

- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto in quanto l'importo della prestazione rientra nei limiti stabiliti dall'art. 50, comma 1, del Dlgs n. 36/2023 la cui rubrica cita "Procedure per l'affidamento" in relazione ai contratti di importo inferiore alle soglie europee.;

- in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall'aggiudicatario si procederà alla risoluzione del contratto/dell'affidamento e all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

Tenuto conto:

- del rispetto, nell'espletamento delle procedure in questione, dei principi di cui agli artt. 1, 3 e 49 del Codice approvato con D.Lgs 36/2023;

Richiamati:

- I principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190 per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e in particolare, il disposto dell'art. 1, comma 16

Dato atto che in base alle disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025/2027 – sottosezione 2.3 – Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 14 marzo 2025, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/2012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto.

Vista la dichiarazione rilasciata dal RUP circa l'insussistenza di cause di conflitto d'interesse, anche solo potenziali, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, in relazione all'oggetto del sopracitato appalto, a carico del Responsabile Unico del Progetto Dott. Arnaldo Melloni.

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15, commi 1 e 4, del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 7.2.2013, come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 16.12.2015;

Visti:

D.Lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024;

- artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000

- art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze

- art. 22 del Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze

- art. 23 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa in questa sede integralmente richiamate:

1. Di affidare, “la fornitura del mangime per gli animali del Parco degli Animali di Firenze” alla ditta **ERREDI SRL** ,per un importo pari a € 1317,60 comprensivo di iva per legge (come meglio indicata nel preventivo allegato);
2. di impegnare, l'importo suddetto a favore della ditta **ERREDI SRL (cb 71511)** come segue : € **1317,60 sul capitolo 37020 del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025; la suddetta fornitura potrà essere effettuata dalla esecutività del presente atto fino e non oltre al 20.12.2025;**
3. **che si procederà** alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
4. **Di dare atto che per l'affidamento di cui si tratta** il codice CIG B97EF2183D di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC;
5. Di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;
6. di pubblicare il presente atto secondo la normativa vigente;
7. Di dare atto che il RUP è il Dott. Melloni Arnaldo;

ALLEGATI INTEGRANTI

OffEcon_288125_1_04122025165605 (2)-signed.pdf -
4b3ef4668094e67dad6a1a13763014964b8d9c44f3186c26487516659d861795

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Arnaldo Melloni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2025	37020		2025/10536		€ 1.317,60	71511 - Erredi srl

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Alessandro Innocenti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.



Data Esecutivita': 11/12/2025

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Arnaldo Melloni il 11/12/2025

Firmato digitalmente da Alessandro Innocenti il 11/12/2025

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n. 8 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 11/12/2025